

PROGETTO ESECUTIVO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

ISTITUTO PENALE MINORENNI DI ROMA



LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA
PALAZZINA
DETENTIVA N° 233
DELL'ISTITUTO
PENALE PER I
MINORENNI
"CASAL DEL
MARMO" - ROMA

OGGETTO ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO OPERE EDILI
Geom. Giampiero Mattana

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E SPECIALI
Dott. Ing. Giuseppe Longo

COLLABORATORE
Geom. Giampiero Mattana

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Massimiliano BASILICA

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Giuseppe Longo

TAV.N.

SC

DATA
Febbraio 2019
Agg.: Luglio 2019
Agg.: Giugno 2020



Ministero della Giustizia

*DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile
Ufficio III – Sez. VI Edilizia e Impianti*

Lavori di Messa in Sicurezza della Palazzina N°233 dell'Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo (Roma)

Schema di Contratto

CIG:835159630B
CUP:J89I20000240001

Progetto: Area Tecnica

Contratto di appalto per i “*Lavori di Messa in Sicurezza della Palazzina N°233 dell’Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo (Roma)*”.

L’anno duemilaventi addì _____ (_____) del mese di _____ (_____), in Roma, presso l’ufficio del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, per l’Abruzzo e per il Molise in Via G. Barellai, n°140 -00135 Roma:

La <Rappresentante della Stazione Appaltante>, nato/a a <luogo di nascita> il <data di nascita> C.F.<codice fiscale>, Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, per l’Abruzzo e per il Molise, in virtù dell’art. 97 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, interviene alla firma del presente atto in rappresentanza della Stazione Appaltante, giusta disposizione <.....>. datata <.....>;

il Sig. <Legale Rappresentante> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> e residente in <residenza>, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di _____ Rappresentante dell’Impresa <Impresa Aggiudicatrice>, con sede legale <Indirizzo sede legale>, così come risulta dalla visura storica della <Camera di Commercio di >.

PREMETTONO:

che nel progetto esecutivo, redatto dal Dott. Ing. Giuseppe Longo e dal Geom. Giampiero Mattana in servizio presso l’Amministrazione Minorile, per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, era stata prevista una spesa pari a € 12.087,00 (Euro Dodicimilaottantasette/00) relativo agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, da valutarsi a MISURA e una spesa per i lavori pari ad € 916.910,00 (Euro Novecentosedicimilanovecentodieci/00) soggetta a ribasso d’asta da valutarsi a CORPO.

L’importo complessivo dell’appalto da valutarsi a CORPO, ammonta a € 928.997,00 (Euro Novecentoventottomilanovecentonovantasette/00) oltre I.V.A. al 10%,

che nella gara per l’affidamento dei lavori, esperita in data _____ rimaneva aggiudicataria provvisoria, con ribasso del <Percentuale Ribasso>%, (<Percentuale Ribasso a lettere/00>) l’Impresa <Impresa Aggiudicatrice>, per l’importo di <Importo di Aggiudicazione>(Euro Importo di Aggiudicazione a lettere/00) che, aggiunto al costo della degli oneri della sicurezza pari ad € 12.087,00 (Euro Dodicimilaottantasette/00), ammonta a complessivi <Importo di €> (Euro Importo Appalto a lettere/00), più IVA 10%;

che con _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

che il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, per l’Abruzzo e per il Molise – a firma della Dott.ssa Fiammetta Trisi disponeva l’aggiudicazione definitiva all’Impresa <Impresa Aggiudicatrice>, con sede legale <Indirizzo sede legale> che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori di che trattasi risulta finanziata con i fondi del capitolo di bilancio 7400 PG 04dell’esercizio finanziario Anno 2020 ;

che, dovendosi ora addivenire alla stipula di formale contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice e domicilio fiscali:

Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, per l'Abruzzo e per il Molise in Via G. Barellai, n°140-00135 Roma Codice Fiscale C.F.80249970585 in appresso denominato più brevemente "Amministrazione";

1) Impresa <Impresa Aggiudicatrice>, con sede legale <Indirizzo sede legale> ---

Codice Fiscale e Partita IVA <Codice Fiscale e Partita IVA>

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. - 1 (Significato delle abbreviazioni)

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

D.Lgs. 50/2016 – Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. - 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Dr. <Legale Rappresentante>, nell'accennata qualità di rappresentante dell'Amministrazione, conferisce al Sig. <Delegato per l'Impresa> che accetta, in nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa <Impresa Aggiudicatrice>, con sede legale <Indirizzo sede legale>, rappresentata, l'esecuzione dei Lavori di Messa in Sicurezza della Palazzina N°233 dell'Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo (Roma).

Di conseguenza il Sig. <Delegato per l'Impresa>, nella sua qualità predetta, dichiara di assumere i citati lavori con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio e di eseguirli secondo gli elaborati del progetto di cui in premessa, con esclusione delle analisi dei prezzi di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

Art. - 3 (Importo del contratto)

L'importo complessivo del contratto, al netto dell'IVA, ammonta ad <Importo di €> (Euro Importo Appalto a lettere/00), comprensivo del costo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad Euro € 12.087,00 (Euro Dodicimilaottantasette/00) .

Art. - 4 (Regime IVA)

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai lavori in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 10% secondo quanto previsto dalle disposizioni recate dal n. 127 quinquies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. - 5 (Modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore)

Il presente contratto di appalto si intende stipulato a corpo per i lavori e a misura per gli oneri per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) non si può procedere alla revisione dei prezzi
- 2) non si può procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi;
- 3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

1. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
2. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a) il giornale dei lavori;
 - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - c) le liste settimanali;
 - d) il registro di contabilità;
 - e) il sommario del registro di contabilità;
 - f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - h) il conto finale e la relativa relazione.
3. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la pro-

pria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

4. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza

Art. - 6 (Notifiche all'Appaltatore)

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione/stazione appaltante, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra, anche a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore s'impegna a portare a conoscenza per iscritto ogni variazione di domicilio.

Art. - 7 (Osservanza di leggi e norme)

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto d'appalto e relativi allegati. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655 - 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri; di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. il codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive del D.Lgs. 50/2016;
4. il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 50/2016, per le parti ancora in vigore;
5. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
6. il Decreto 07/03/2018, n. 49 approvazione delle linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzione del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione;

7. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. - 8 (Direzione Lavori e condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore)

I lavori di cui trattasi saranno eseguiti sotto la direzione tecnica del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità .

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, soprattutto in relazione agli ambienti in cui si dovrà operare. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'Amministrazione che provvede a darne comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. - 9 (Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa)

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore Tecnico dell'Impresa o con il suo rappresentante delegato, di cui al precedente articolo.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico dell'Impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. La nomina di Direttore Tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore Tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza dell'idoneità tecnica e organizzativa. Tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione in danno.

Art. - 10 Iscrizione alla Camera di Commercio

Si dà atto che l'impresa <Impresa Aggiudicatrice> è regolarmente iscritta nella Sezione ordinaria della Camera di Commercio con il numero di repertorio economico amministrativo n. <repertorio economico amministrativo n. _____ risulta dal certificato _____> risulta dal certificato _____ della Camera di Commercio di <Camera di Commercio di _____>;

Art. - 11 (Divieto di cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. - 12 (Subappalto)

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. - 13 (Lavoratori dipendenti e loro tutela)

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:

Impresa <Impresa Aggiudicatrice>

INPS - Sede di ____ - Matricola – n ____;

INAIL – Sede di ____ – Matricola – n ____;

CASSA EDILE – Sede di ____ – Matricola – n ____.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta come indicato al successivo articolo sui pagamenti in acconto. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto o attraverso canali informatici agli enti previdenziali e assicurativi, ove richiesto.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che abbiano fatto richiesta nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra, fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione all'atto dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art. - 14 (Sicurezza e salute nel cantiere)

L'Appaltatore depositerà presso l'Ufficio di Direzione dei Lavori prima della consegna dei lavori:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui D.Lgs. 81/08 e s.m. ed int. ed il documento recante le misure generali di tutela;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore s'impegna:

- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
- ad attuare, in particolare, il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa, composto complessivamente da n.(.....) pagine che, firmato dall'Impresa e dall'Amministrazione per presa visione delle prescrizioni, non viene allegato al presente contratto, ma rimane custodito dalla Stazione Appaltante, e che si intende qui letteralmente trascritto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere e il Direttore dei Lavori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza.

Art. - 15 (Cauzione definitiva a garanzia del contratto)

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro <_____> (<importo a lettere/00>) con autentica notarile nella firma e nei poteri. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 0,00% dell'importo garantito.
2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entrogiorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. - 16 (Polizza di assicurazione durante i lavori)

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ha stipulato la polizza di assicurazione n. <Polizza Numero> datata <data gg/mm/aaaa> con la compagnia assicuratrice <Com-

pagnia Assicuratrice> – Agenzia <Agenzia>, al fine di coprire eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata dovrà essere pari a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto.

La polizza, inoltre, assicurerà l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a quello stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto per ogni sinistro.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non dovrà comportare l'inefficacia della garanzia.

Art. - 17 (Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto)

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto e di tutti i seguenti elaborati:

- 1) Relazione;
- 2) Capitolato Speciale d'appalto;
- 3) Elaborati grafici;
- 4) Elenco dei prezzi;
- 5) Computo metrico estimativo;
- 6) Cronoprogramma;
- 7) Quadro economico;
- 8) P.S.C..

I predetti elaborati, firmati dalle parti, in segno di accettazione, non vengono allegati al presente contratto e rimangono depositati presso l'Amministrazione appaltante per motivi di sicurezza.

Tutte le strutture, le opere da realizzare e i materiali da impiegare dovranno risultare nuovi di fabbrica in ogni loro parte, originali e di primo impiego, costruiti con cura e con materie prime di ottima qualità così da dare garanzia di ottimo funzionamento nel tempo e corrispondere ai predetti elaborati di progetto. Si intenderanno comprese nei lavori appaltati le eventuali opere e forniture che, all'atto esecutivo, risulteranno strettamente necessarie per dare compiuta l'opera, in perfetto stato di funzionamento e rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, è tenuto ad apportare in corso d'opera, nei limiti previsti dalla normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento funzionale dell'intero complesso, nel rispetto della normativa vigente. L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a propria cura e spesa, entro il termine che sarà stabilito con apposito atto da parte dell'Amministrazione, alla sostituzione delle parti ed all'esecuzione delle opere difettose e non efficienti o comunque non rispondenti ai requisiti tecnico-funzionali, salva la facoltà dell'Amministrazione di accettare l'opera con adeguata riduzione di prezzo.

L'Appaltatore, inoltre, garantisce, secondo la vigente normativa in materia di edilizia e di impianti, la regolarità della costruzione, la bontà e l'efficienza del materiale ed il perfetto funzionamento degli impianti, obbligandosi, a sua cura e spese, alla pronta sostituzione delle parti rotte o difettose ed alle necessarie opere di ripristino in efficienza nel caso di guasti, rotture od imperfetto funzionamento, dipendenti da vizi del materiale di costruzione e di messa in opera.

Il periodo di garanzia decorre dal giorno dell'approvazione, nei modi di legge, del certificato di collaudo.

Qualora dopo il rilascio del certificato suddetto sia riconosciuto che la qualità della lavorazione e della posa in opera del materiale fornito non corrispondono, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, alle condizioni pattuite, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il danno all'Amministrazione, la quale avrà il diritto di valersi della fideiussione prestata a garanzia della rata di saldo, salva la risarcibilità del maggior danno. Se ciò derivi da negligenza o malafede, l'Appaltatore sarà escluso da ogni altro appalto.

Art. - 18 (Consegna parziale e Consegna frazionata)

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere alla consegna parziale dei lavori. L'Appaltatore, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori del programma di esecuzione lavori redatto sulla base delle priorità delle lavorazioni da eseguirsi, è tenuto ad iniziare i lavori per le sole parti consegnate.

L'Amministrazione potrà, altresì, procedere alla consegna frazionata dei lavori (consegna articolata in più parti). In tale ipotesi l'Ufficio della Direzione dei lavori provvede a stabilire, in modo proporzionale rispetto all'importo dei lavori da eseguire, il tempo di ultimazione e l'entità della penale, tenendo presente quanto già fissato per quest'ultimi nel presente atto.

Il tempo di ultimazione e l'entità della penale, così come sopra determinati, dovranno risultare sul verbale di consegna frazionata.

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori non prima di aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio della Direzione dei lavori del programma di esecuzione lavori oggetto della consegna frazionata. Per le modalità e i tempi di presentazione del programma lavori, trova applicazione quanto pattuito nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. - 19 (Programma di esecuzione dei lavori)

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione, nonché alle regole dell'arte.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione dell'Ufficio della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Art. - 20 (Sospensioni o riprese dei lavori e proroga)

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. - 21 (Durata giornaliera dei lavori)

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori e alla Stazione Appaltante .

Il Direttore dei lavori o la Stazione Appaltante possono vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo, ovvero di sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, senza alcun compenso oltre a quanto già stabilito con i prezzi contrattuali.

Art. - 22 (Danni nel corso dei lavori)

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. - 23 (Controlli)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
 - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. - 24 (Pagamenti in acconto)

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ri-

tardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro CEN-TOCINQUANTAMILA/00. Per esercitare il suddetto diritto l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore.
4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione

dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. - 25 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'insoddisfazione della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. - 26 (Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto)

I corrispettivi dell'appalto – erogati dall'Amministrazione, e nella fattispecie dal Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, per l'Abruzzo e per il Molise, attraverso l'emissione di ordinativi di pagamento (titoli di spesa), che saranno accreditati sul conto corrente bancario intrattenuto dall'Appaltatore presso la Banca <Identificativo Banca Appaltatore>IBAN: <IBAN> intestato a <Intestatario IBAN Bancario>.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi.

Art. - 27 (Termine per l'ultimazione dei lavori)

L'Appaltatore deve ultimare i lavori e le opere, in perfette condizioni strutturali e funzionali, entro e non oltre 215 (duecentoquindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Nel caso di consegna frazionata l'ultimazione deve avvenire entro il termine stabilito nel verbale di consegna a tal'uopo redatto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto, anche a mezzo pec, al Direttore dei lavori, il quale procede entro 5 giorni lavorativi alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Ciò vale anche nell'ipotesi di ultimazione di parti di opere o lavori.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. - 28 (Penali)

La penale del 1‰ (unpermille) è stabilita pari a Euro <importo penale a lettere/00> (<importo penale a lettere/00>) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione stabilito precedentemente.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale di cui all'art.3, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste nel D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di consegna frazionata, l'importo della penale è stabilita nel verbale di consegna a tal uopo redatto.

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo se costituito.

Art. - 29 (Forma e contenuto delle riserve)

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi esclusivamente alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicate con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. - 30 (Presa in consegna anticipata dei lavori o delle opere)

L'Amministrazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere con la presa in consegna del lavoro od opera realizzata, ovvero parte di essa, ancor prima che sia intervenuto il collaudo.

Ciò potrà avvenire solo nel caso siano state soddisfatte le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e che l'organo di collaudo, ove costituito, abbia espresso parere favorevole attraverso il verbale di cui al comma 2 del citato art. 230.

Art. - 31 (Certificato di Collaudo)

La stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo provvisorio si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere alla custodia ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione definitiva del certificato di collaudo provvisorio.

Art. - 32 (Difetti di costruzione)

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione entro due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo. L'Appaltatore risponde con garanzia decennale ri-

spetto a quei difetti dell'opera, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto, anche in merito alla particolare caratteristica e importanza dell'opera.

Art. - 33 (Controversie)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portataalla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. - 34 (Efficacia del contratto)

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che avrà conseguito la prescritta approvazione nei modi di legge.

Art. - 35 (Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori)

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, verbali, certificati, disegni, ecc. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese per perizie tecniche in caso di contestazione sulla qualità dei materiali forniti.

Art. - 36 (Oneri diversi)

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. - 37 (Accesso agli atti)

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori al Responsabile del Procedimento, sulle domande e sulle riserve dell'Appaltatore.

<Luogo> lì __/__/____,

Amministrazione

<Dirigente/Funzinario Delegato>

Nome Cognome

C.F.

Firma Digitale:n°

L'Operatore Economico

Legale Rappresentante

Nome Cognome

C.F.

Firma Digitale:n°